

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*quattordecies*.1 e Pisapia 2-*quattordecies*.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	353
Votanti	351
Astenuti	2
Maggioranza	176
Hanno votato sì	147
Hanno votato no	204).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 3-*bis*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	352
Votanti	350
Astenuti	2
Maggioranza	176
Hanno votato sì	141
Hanno votato no	209).

Avverto che si è verificato un errore materiale nel testo trasmesso dal Senato, all'articolo 4-*ter* del decreto-legge, per cui l'alinea del comma 3 è il seguente: « 3. La richiesta di cui al comma 2 » (anziché: al comma 1) « è ammessa se è presentata: ».

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Questo articolo introduce una norma transitoria che viene a prorogare i termini di custodia cautelare per i processi in corso sottoposti al

giudizio abbreviato. Questo pone alcuni problemi. Il primo è cosa significhi una norma transitoria nel momento in cui entra in vigore una disciplina molto complessa che, secondo i principi generali, dovrebbe valere da quel momento in poi; nel diritto formale, infatti, vige il principio del *tempus regit actum*. Poiché non si può pensare che sia stata scritta una norma transitoria a caso, evidentemente si vuole dare ad essa un'efficacia retroattiva con riferimento a tutti gli imputati che abbiano scelto il rito abbreviato; e questo per esigenze che non attengono né alla complessità dei processi, né alla richiesta di nuove prove, né all'integrazione delle prove. Così ritengo debba leggersi una norma transitoria che diversamente non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere.

Non credo che una norma di tal fatta sia conforme ai principi costituzionali. Chi ha scelto il rito abbreviato, lo ha fatto a suo rischio, perché sappiamo che esso spesso viene inteso come un consenso alla propria colpevolezza e con una diminuzione di pena spesso assolutamente virtuale e in ogni caso rischiando nella previsione dei termini di custodia cautelare. Non credo che con un decreto-legge si possa far sì che coloro che hanno fatto affidamento, a proprio rischio, su determinate situazioni di fatto e di diritto possano vedersi retroattivamente imposta una custodia cautelare che non è solo di 3, 6, 9 mesi ma può arrivare al termine massimo. Solo così — lo ripeto — può leggersi una norma transitoria che diversamente non avrebbe avuto alcuna ragione di essere.

Sappiamo che la complessità dei processi, secondo le pronunce della Cassazione, è addebitata non intrinsecamente al processo stesso né alla complessità, né al numero degli imputati, né al numero dei fatti, ma alle pendenze rispetto al GIP e alla disorganizzazione degli uffici; spesso le proroghe e le sospensioni dei termini di custodia cautelare sono concesse per processi minimali, perché si sostiene che presso quel determinato tribunale pendono numerosi procedimenti. Figuriamoci cosa può accadere nel caso del giudizio

abbreviato, visto che i GIP sono in numero assolutamente inadeguato e gli uffici soffrono di gravissima disorganizzazione (soprattutto a seguito dell'introduzione del giudice unico): praticamente tutti coloro che hanno scelto il giudizio abbreviato vedranno impositivamente allungarsi i termini di custodia cautelare addirittura fino al massimo.

Per questo ritengo che non si possa approvare una norma di tal fatta. Abbiamo reso il giudizio abbreviato complesso: chiamiamo un giudice da solo a giudicare numerosi imputati per numerosi omicidi, addirittura per strage, ma questo non può gravare su quelli che non sono imputati di così gravi reati, che spesso lo sono di reati di dubbio danno alla collettività e che si trovano invece nelle medesime condizioni degli imputati di reati molto gravi. Per questi motivi lo SDI è contrario all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, noi non possiamo essere d'accordo con le considerazioni svolte dalla collega Parenti e, pertanto, non siamo d'accordo neppure con il parere favorevole espresso dal Comitato dei nove sugli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4. Viceversa, concordiamo con il parere contrario espresso dal Governo e le ragioni sono presto dette.

Con il decreto-legge in corso di conversione, il Governo sta cercando di provvedere ad un assestamento necessario dell'importante e profonda riforma del processo penale, approvata con la legge Carotti, in ordine ad una serie di problemi che un intervento riformatore di quelle dimensioni e di quel carattere strutturale non poteva non determinare. Orbene, sopprimere l'articolo 4, come proposto dai colleghi Parenti e Pisapia, dal testo del decreto-legge significherebbe rendere assolutamente vano l'intervento del Governo e, soprattutto, contraddire le motivazioni profonde alla base dell'intervento stesso. È

certamente importante intervenire sui nuovi processi, ma i problemi derivano dalla pratica, soprattutto dai processi in corso, di guisa che l'intervento riformatore ed emendativo si è reso necessario per questi ultimi. Cosa è accaduto nei processi in corso? La modifica del giudizio abbreviato, la possibilità di integrazione probatoria di quest'ultimo hanno dilatato i tempi processuali e ciò ha comportato necessariamente, altresì, una corrispondente rivalutazione dei termini relativi al giudizio abbreviato.

Questa è l'operazione di aggiustamento che è stata compiuta: sopprimere l'articolo 4 significherebbe riproporre i problemi, gli inconvenienti e le incompiutezze che si sono sin qui registrate.

Per tali ragioni, nonostante il parere favorevole del Comitato dei nove, invito i deputati del mio gruppo a votare contro gli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, condivido in linea generale le argomentazioni svolte dall'onorevole Bonito sulla necessità di assestamento generale di alcune norme del rito monocratico approvate pochi mesi fa, specialmente rispetto all'adeguamento dei termini di custodia cautelare per il giudizio abbreviato; in tal senso, del resto, ho presentato una proposta di legge. Qui, però, stiamo parlando di un caso specifico, ossia se tali nuove norme debbano applicarsi anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Credo che ciò sia giuridicamente inammissibile, oltre che profondamente incostituzionale sotto diversi profili.

Credo sia assolutamente errato, dal punto di vista dell'efficacia della norma, modificare le regole del gioco, soprattutto se si tratta della libertà personale dei cittadini, quando il giudizio è già cominciato o addirittura, come sta avvenendo, quando è già in fase di conclusione.

Chiedo, quindi, l'approvazione del mio emendamento 4.4, così come, del resto, si è espresso il Comitato dei nove della Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, non si può dimenticare che il giudizio abbreviato nasce da una libera scelta compiuta dall'imputato; si tratta di un giudizio, quindi, che si basa su un atto di volontà correlato alla situazione esistente in quel momento. Ebbene, con questa norma si finisce per scaricare sull'imputato effetti che, certamente, questi non avrebbe mai voluto, effetti che incidono ed avrebbero inciso sulla sua libera scelta in favore o meno del giudizio abbreviato.

Francamente, credo si tratti di un atto di grande iniquità oltreché, come è stato affermato, di una norma incostituzionale; infatti, essa finirebbe — come dire — per modificare totalmente la radice del giudizio abbreviato, rappresentata dalla libera scelta di affrontare quel giudizio in quella situazione e a quelle condizioni.

Possiamo immaginare — concludo — che l'imputato scelga il giudizio abbreviato e che il giudice, poi, per mesi e mesi, continui a raccogliere prove, trovandosi così l'imputato in una situazione di sfavore rispetto a quella iniziale.

Ritengo, quindi, che gli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4 siano giusti, sacrosanti e da approvare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Una volta approvato l'articolo 1, ero favorevole all'emendamento del collega Pecorella perché in questo caso una norma transitoria è necessaria. Infatti, quello in esame non è il caso di una proroga della custodia cautelare (sulla quale peraltro addirittura la Corte costituzionale si è — ahimè, dico

io — pronunciata nel senso della legittimità), ma della necessaria istituzione, per la prima volta, di un termine di custodia cautelare in relazione ad una fase processuale nuova. Ribadisco quindi che era necessario provvedere ad elaborare una norma transitoria!

Semmai, questa norma transitoria esaspera l'iniquità della soluzione di fondo dell'articolo 1; ma, una volta che tale articolo è una realtà, è necessaria una norma transitoria.

L'insieme di tali ragioni mi induce ad astenermi nella votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	139
<i>Hanno votato no</i>	191).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	126
<i>Hanno votato no</i>	215).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	118
<i>Hanno votato no</i>	214).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 4-bis. 1 e Parenti 4-bis. 2, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	327
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	164
<i>Hanno votato sì</i>	135
<i>Hanno votato no</i>	192).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4-ter. 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei precisare che il riferimento al comma 2 contenuto nel mio emendamento deve essere corretto nel senso di fare riferimento al comma 1.

Questo spiega, peraltro, la ragione dell'emendamento, nel senso che può essere accaduto che il pubblico ministero non abbia prestato il consenso. Si fa riferimento, quindi, non soltanto alle situazioni in cui non sia stato richiesto, così come

prevede la norma approvata dal Senato, ma anche alla situazione in cui sia stato richiesto e il pubblico ministero non abbia prestato il consenso. Credo che anche in questo caso debba valere la stessa regola, perché non ha potuto usufruire dell'attenuazione della pena sulla base di un impedimento che oggi non esiste più. Mi pare che sia una regola elementare quella di parificare le due situazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4-ter. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	120
<i>Hanno votato no</i>	209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4-ter. 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. La Corte di cassazione, a sezioni unite, in questo momento sta decidendo esattamente su questo problema in relazione al fatto che, essendo quella del giudizio abbreviato una norma sì processuale ma con risvolti sostanziali, il principio costituzionale della norma più favorevole dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui il soggetto non può e non ha potuto avvalersi di questa norma più favorevole.

Ora noi ci troveremmo nella seguente singolare situazione: mentre per le altre fasi di giudizio il soggetto potrà avere l'attenuazione della pena (addirittura dall'ergastolo può scendere alla pena temporanea), se il processo si trova in fase di

Cassazione la condanna all'ergastolo non comporta alcuna possibilità di diminuzione della pena. A me pare che sia un principio assolutamente equo e giusto che dipende da una situazione temporale e particolare che ci si trovi in Cassazione piuttosto che trovarsi in grado di appello o nel primo grado, e che dunque la situazione di beneficio debba essere estesa anche ai processi giunti in fase di Cassazione.

Nel passato abbiamo varato un'altra norma proprio per evitare che chi si trova in fase di Cassazione non possa avvalersi di un beneficio di cui altri si possano avvalere: mi riferisco all'articolo 599 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Ho chiesto la parola per dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento, condividendo le ragioni che sono state esposte a fondamento. In effetti, ci troviamo in presenza di una iniquità insopportabile: questo accade, ed è un prezzo che si deve pagare necessariamente, quando si fa una riforma, ma vi sono dei casi in cui l'iniquità è assolutamente insopportabile, per cui è bene che venga riparata alla radice, come si propone di fare l'emendamento Pecorella.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4-ter.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	167

Hanno votato sì 137

Hanno votato no 195).

Avverto che il successivo emendamento Pisapia 4-ter.3 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pisapia 4-ter.01.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Grazie.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 6989)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Ad avviso di Forza Italia, si tratta di un altro intervento schizofrenico e senza un progetto rispetto a ciò che si vuol fare del processo penale o (e sarebbe ancor peggio) con il progetto di accreditare come modello di processo penale per l'Italia per l'anno 2000 il processo inquisitorio puro (o quasi) perché tale ha come caratteristica il giudizio abbreviato.

Che l'attuale maggioranza si sia mossa con scarso senso di linearità e di responsabilità è dimostrato da almeno due interventi del Senato. Il giudice collegiale per tutte le ipotesi aggravate di traffico di sostanze stupefacenti è una richiesta avanzata in fase di approvazione della legge sul giudice unico. L'emendamento è stato bocciato ed ora viene approvato da quella stessa maggioranza che l'aveva respinto. Ciò dimostra che la maggioranza è priva di idee chiare sulla giustizia e che ondeggia come canna al vento; che la maggioranza respinge le proposte di Forza Italia non perché non possano essere condivise nel merito, ma al contrario solo per partito preso (lo dimostra il fatto che

le ripropone a distanza di soli quattro mesi) e, infine, che la maggioranza non ha alcuna attenzione agli effetti di carattere organizzativo che derivano da ogni mutamento delle competenze.

L'altro intervento riguarda le ipotesi di mutamento del capo di imputazione nel corso del giudizio abbreviato. Anche in questa riforma si era opposta Forza Italia proprio perché la scelta dell'imputato è fatta allo stato degli atti e ogni mutamento dell'addebito viola i diritti della difesa. Il codice escludeva che il pubblico ministero potesse modificare l'imputazione nel corso dell'udienza preliminare laddove ci fosse il giudizio abbreviato. La legge Carotti l'ha resa possibile. Ora si torna a toccare il giudizio abbreviato sul punto con una disposizione che è giusta nella sostanza, ma che tecnicamente è assai dubbia. Questo intervento disarticolato sembra avere presente una sola finalità: fare del giudizio abbreviato il modello base del processo penale, prevedendo le stesse regole del dibattimento in materia di libertà personale, ma il giudizio abbreviato è un giudizio inquisitorio puro dove la prova è quella del PM e le nuove prove sono assunte dal giudice senza un esame diretto. Si dirà che è una scelta dell'imputato, ma l'imputato non è il solo soggetto che ha interesse alla corretta ricostruzione dei fatti. È anzitutto un interesse pubblico e collettivo.

Il nostro vuole essere soprattutto un richiamo alla maggioranza ad affrontare con più serietà, prudenza e ponderatezza i problemi della giustizia penale, ma anche contro le norme originarie del decreto è necessario spendere parole di critica radicale.

Si può comprendere che alcune modifiche del giudizio abbreviato potrebbero creare difficoltà di natura transitoria per i processi in corso. Così doveva essere concepito il decreto-legge, anche se già la proroga della custodia cautelare per le detenzioni in corso costituisce una sostanziale violazione del principio di irretroattività della legge penale. Con decreto, viceversa, si è introdotto un nuovo termine, un periodo ulteriore di custodia

cautelare che ha inizio con l'ordinanza che emette il giudizio abbreviato e termina con la sentenza che lo definisce. È un prolungamento che rende ancor più intollerabile la durata della custodia cautelare prima della sentenza definitiva. Per comprendere quanto sia ingiustificato un termine autonomo per la custodia cautelare nel corso del rito abbreviato è sufficiente fare alcune considerazioni. In primo luogo l'abbreviato è parte della fase predibattimentale e quindi il termine deve essere quello di tale fase. In secondo luogo, le novità introdotte dalla legge Carotti consistono in un'ulteriore attività di raccolta di prove, attività che è resa necessaria dalle carenze del pubblico ministero. In terzo luogo, la custodia cautelare prorogata rispetto agli altri casi di indagine preliminare, anche quando l'imputato non subordina alla richiesta del giudizio abbreviato nuove indagini, né il giudice per l'udienza preliminare le ritiene necessarie al fine del decidere. Concludendo, il giudizio di Forza Italia sul decreto-legge è radicalmente negativo; le proposte che avevamo fatto non erano dirette a rendere più difficile l'approvazione del decreto-legge o a ritardarla, ma a rendere più giusta una legge che ci pare profondamente iniqua sotto il profilo costituzionale e dei principi più sacri che dovrebbero caratterizzare il nostro lavoro. D'altra parte, gli interventi che sono stati fatti anche da alcuni membri della maggioranza dimostrano che c'è un forte turbamento nella coscienza di tutti di fronte all'eventualità di prolungare ulteriormente la custodia cautelare, di creare meccanismi che il nostro processo non conosce, come quello al quale facevo riferimento prima, in sostanza di intervenire sul corpo vivo del processo senza un progetto. Questo mi sembra l'aspetto più grave, quasi come se ciascuno di noi volesse mettere la sua bandierina su questo povero processo penale che, ormai, non ha più una linea, una coerenza. Non vi è più un'idea di cosa debba essere il processo penale. Allora, non possiamo che essere contrari ad un decreto-legge nel quale manca la prova dell'urgenza, nel

quale sono state aggiunte una serie di norme che nulla hanno a che vedere con l'omogeneità del provvedimento stesso. Si tratta di una pessima legge, di un decreto-legge non necessario in questo momento e, comunque, se necessario, avrebbe dovuto essere contenuto in altri termini.

Per queste ragioni, esprimo la contrarietà di Forza Italia all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 77 della Costituzione, come sappiamo, prevede la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza per l'adozione di un decreto-legge. Mi pare che, per quanto riguarda quello in esame si possa tranquillamente dire che tali requisiti non ricorrano e, comunque, essi dovrebbero ricorrere non solo per il testo licenziato dal Governo, ma anche per le modifiche apportate dal Senato. Per quanto già emerso, mi pare che la conclusione sia nel senso dell'insussistenza di tutti questi requisiti.

Il Senato, onorevoli colleghi, nell'esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge ha apportato al testo del Governo una serie di modifiche, di innovazioni, che si discostano totalmente dalle norme contenute nello stesso decreto-legge. Abbiamo cercato di richiamare l'attenzione della Commissione su questo particolare aspetto del provvedimento all'esame dell'Assemblea, ma non siamo stati fortunati. Abbiamo fatto presente che dallo stesso preambolo, che precede gli articoli del decreto-legge, emerge che, nel caso di specie, non ricorrano affatto i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, il Governo fa riferimento alle conseguenze determinate dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999 come punto di partenza per sostenere la necessità e l'urgenza; invece, proprio tale riferimento dimostra

il contrario perché, per poter parlare dell'urgenza e della necessità, bisogna fare riferimento ad un evento improvviso e nuovo, che non consente, comunque, di seguire l'iter normale del disegno di legge ordinario. Vi è un'ulteriore forzatura, presente anche in altre occasioni, vale a dire che è comodo ricorrere al decreto-legge per evitare il dibattito, per stroncare comunque la discussione e ridurre al minimo i termini della stessa. Contro tutto ciò noi ci siamo ribellati e ci ribelliamo, perché ancora oggi ci si dice che tra qualche giorno scadrà il termine di sessanta giorni ed il decreto-legge diventerà inefficace, ma questa è una storia che si ripete con troppa frequenza e che noi non possiamo più tollerare. È la scusa per evitare e stroncare il dibattito, per blindare i decreti-legge, in modo da non consentirne alcuna modifica.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la cosa strana è che perplessità e obiezioni sul testo all'esame della Camera sono state sollevate un po' da tutte le parti. Onorevoli colleghi, voglio citare lo stesso relatore, che già in Commissione ed anche ieri nel corso della discussione generale ha manifestato delle profonde perplessità.

Per non sbagliare, faccio riferimento ad un dato molto preciso: il testo dell'intervento dell'onorevole Carotti in Commissione, nel quale egli ha detto che il Senato ha modificato il decreto-legge, ampliandone la portata normativa e introducendo disposizioni che forse avrebbero potuto essere introdotte nell'ordinamento con strumenti normativi diversi dalla decretazione d'urgenza. Questi sono i primi rilievi, fatti dall'onorevole Carotti; altri rilievi sono stati mossi dall'onorevole Pisapia, il quale nel suo intervento critico in Commissione ha, appunto, sollevato alcune obiezioni, senza dire poi delle condizioni e delle osservazioni fatte dal Comitato per la legislazione, che sono rimaste inascoltate e sono cadute nel dimenticatoio.

La cosa strana è che, dopo che alcuni colleghi avevano sollevato queste obiezioni e queste perplessità, non si sia riusciti a

trarre le conseguenze logiche dalle loro posizioni e, addirittura, si raccomandi l'approvazione del testo licenziato dal Senato, perché i termini stanno per scadere. Mi pare che questo sia un *modus procedendi* del tutto contraddittorio ed assurdo, che noi non possiamo assolutamente accettare.

Signor Presidente, abbiamo offerto alla maggioranza la nostra più aperta collaborazione. In sede di Commissione abbiamo discusso molto, pur nei tempi ristretti che ci erano stati assegnati, tuttavia, abbiamo incontrato una resistenza assoluta; anzi, un timido tentativo del rappresentante del Governo in Commissione di apertura nei confronti di alcuni emendamenti che l'opposizione aveva presentato ha registrato l'opposizione dell'onorevole Leoni, rappresentante della maggioranza, il quale ha detto che bisognava approvare il testo così com'era, altrimenti esso avrebbe rischiato di risultare inefficace.

Dinanzi a questa blindatura, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi manifestiamo la nostra ferma opposizione. Abbiamo dimostrato il nostro profondo senso di responsabilità; non abbiamo fatto ostruzionismo — notatelo —, ma abbiamo discusso, abbiamo tentato di discutere per apportare miglioramenti al testo che ci è stato mandato, ma è stato impossibile.

Signor Presidente, certamente esprimiamo un atteggiamento critico nei confronti di questo provvedimento: non lo condividiamo, abbiamo su di esso le nostre profonde riserve e, pur tuttavia, nel particolare contesto nel quale ci stiamo muovendo, dimostrando ancora di più il nostro particolare senso di responsabilità, a nome dei miei colleghi, dichiaro la nostra astensione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, prima di svolgere la mia dichiarazione di voto che, come premetto, sarà favorevole,

vorrei fare alcune osservazioni sull'impianto processuale attualmente esistente, sul quale, peraltro, questo decreto-legge non incide più di tanto, semmai riequilibra le problematiche relative all'attuale sistema processuale.

Noi abbiamo tre giudici: uno monocratico, uno collegiale e uno del rito abbreviato. Quello del rito abbreviato, secondo l'impianto accusatorio, era il giudice al quale dovevano essere affidati i processi meno gravi, mentre adesso sta diventando il giudice al quale verranno affidati i processi più gravi, perché la finalità, a mio avviso discutibile, dell'impianto, non del decreto-legge, ma della legge nel suo complesso, è che si è pensato che un giudice da solo lavori per tre. Quindi, abbiamo pensato che fare un dibattimento, un contraddittorio richieda più tempo che leggersi centinaia di migliaia di carte, perché si spera che il giudice del rito abbreviato se le legga, ma questo è un auspicio che non necessariamente troverà riscontro nei fatti. Il giudizio abbreviato si svolgeva allo stato degli atti perché procedimento semplice. Adesso abbiamo introdotto un giudice inquirente, che dispone l'acquisizione delle prove, che stabilisce se una prova possa essere acquisita o meno, quindi, un giudice i cui poteri vanno addirittura al di là di quelli del giudice del dibattimento, il quale solamente alla fine, se lo ritiene, può procedere ad una integrazione degli atti ma in modo assolutamente sintetico ed essenziale.

Perché sostengo che abbiamo portato i processi più gravi davanti ad un giudice solo? Perché non abbiamo voluto effettuare con una norma di diritto sostanziale una scelta di coraggio e di civiltà: abolire l'ergastolo. Anziché procedere con una norma sostanziale, abbiamo pensato di aggirare il problema e lo abbiamo risolto con una legge formale. È inevitabile che tutti i processi più gravi si svolgeranno con il rito abbreviato, mentre quelli meno gravi non verranno più svolti con tale rito, anche perché i termini di custodia cautelare, così prorogati e con i rischi di un giudizio abbreviato, che comporta la to-

tale lettura di tutti gli atti e che può vedere cambiare le carte in tavola con nuove disposizioni di integrazione di prove, verranno meno.

Quindi, con questo impianto, con il quale il decreto-legge al nostro esame non ha niente a che vedere — ma io ritengo doveroso fare per il futuro questo tipo di riflessione —, non abbiamo eliminato alcuna disfunzione, ma abbiamo tacitato la nostra coscienza, togliendo l'ergastolo per un'altra via, che non è quella giusta, quella di eliminarlo attraverso una norma di diritto sostanziale, perché questo sarebbe stato un atto di coraggio ma di grande civiltà.

Voi vedrete che, anche se abbiamo prorogato i termini di custodia cautelare, proprio perché i processi più grossi si svolgeranno tutti con il rito abbreviato e proprio perché i processi per i reati di mafia, di strage e via dicendo si svolgeranno con il rito abbreviato, ed avranno luogo esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, per cui tali funzioni verranno svolte dal magistrato del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, quest'ultimo sarà sommerso da milioni di carte. Alla fine, quindi, potrà accadere che chi è innocente magari verrà condannato a beneficio di quelli che innocenti non sono.

Questo l'impianto che abbiamo costruito nel processo. Credo che dovremmo ripensarci e che probabilmente ci ripenserà la Corte costituzionale, perché vi sono seri profili di incostituzionalità fin dall'inizio di questo impianto.

Per determinati reati abbiamo una previsione costituzionale che contempla la presenza dei giudici popolari, che qui viene abolita, ma ci sono anche altri profili di incostituzionalità.

Qual è allora il vantaggio di questo decreto-legge, al di là della norma alla quale mi sono opposta, che prevede la proroga in corso d'opera dei termini di custodia cautelare? È che va a sanare per tutti o quasi, quanto meno per una gran parte, l'abolizione dell'ergastolo. Se abbiamo voluto l'abolizione dell'ergastolo, allora anche coloro i quali non sono stati

nei termini è giusto che vi vengano rimessi, quindi è giusto considerare anche coloro per i quali il rito abbreviato non era consentito; peraltro, la Corte costituzionale si era già pronunciata anni addietro e poi aveva censurato scelte diverse per eccesso di delega, che abbiamo comunque superato, non ho capito bene come, ma le abbiamo superate. Se questa è stata la scelta, credo che vada fatta con equità e per tutti.

Allora proprio per questo, come sacrificio a veder prorogata la custodia cautelare per coloro per i quali non si prevede neppure l'ergastolo, ma che devono sostenere processi di ben minore entità e che vedranno positivamente prorogarsi questi termini di custodia cautelare, come sacrificio rispetto a questo impianto che io trovo veramente discutibile e che credo non abbia eguali in altri paesi, prendo atto che almeno l'articolo 4-*ter* consente un atto di giustizia e di equità e questo credo giustifichi il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sul provvedimento che stiamo per votare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERINI. Signor Presidente, vorrei dire in premessa che il provvedimento che stiamo per votare interviene sui termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, ma sono sempre più convinto che tali termini andranno inevitabilmente a provocare un ulteriore appesantimento, piuttosto che una giusta semplificazione, del rito processuale. È proprio il contrario di quel che si riprometteva la legge n. 479 del 1999, la cosiddetta legge Carotti!

Quella legge ha modificato la disciplina del giudizio abbreviato, prevedendo che la richiesta di accesso a tale rito possa essere presentata dall'imputato fino alla formulazione delle conclusioni, eliminando la necessità del consenso del pubblico ministero. Lo stesso pubblico ministero, qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, ovvero prove integrative.

Il decreto-legge prevede altre modifiche minori, nonché un adeguamento dei termini di custodia cautelare in relazione alle più ampie facoltà probatorie riconosciute dalla legge stessa che, comportando un aumento dei tempi processuali (come dicevo precedentemente e come altri hanno già autorevolmente affermato), difficilmente potranno verificarsi entro i termini massimi attualmente previsti per la custodia cautelare. Di qui la necessità della modifica. Il Senato, parimenti, ha apportato numerose altre modifiche al decreto-legge, tra le quali una normativa transitoria concernente l'applicazione ai giudizi in corso delle norme che consentono l'attivazione del giudizio abbreviato; vi è inoltre la disposizione che prevede la possibilità di applicare anche ai processi in corso le norme che consentono agli imputati condannati all'ergastolo di chiedere il rito abbreviato, con conseguente sostituzione del carcere a vita con la reclusione fino a trent'anni: ma di questo si è già detto.

In ogni caso, preannuncio la determinazione del gruppo della Lega nord Padania di non votare né a favore, né contro la conversione del decreto-legge in esame; ci asterremo, quindi, dal voto per una serie di ragioni che vado brevemente ad esporre. Se frittata ci fu, fu nel momento in cui — sei mesi or sono — è stata approvata la citata legge Carotti, che il decreto-legge modifica in alcuni suoi termini. Allora ci opponemmo, con varie e motivate argomentazioni, che potrebbero essere ora riprese; ma lascio alla vostra buona volontà se farlo o meno, rileggendo il resoconto stenografico di allora.

Peraltro, oggi non possiamo intellettualmente ed onestamente opporci *sic et simpliciter* a questa « messa a punto » di una legge dello Stato in vigore, seppure a suo tempo da noi osteggiata, anche se molte proposte emendative presentate in Commissione ed in aula non sono state accettate dal Governo e dalla maggioranza; a nostro avviso, si sarebbe potuto fare ciò con una cognizione di causa superiore a quella delle vicende politiche di tutti i giorni. Comunque, ricordo che la legge n. 479 del 1999 fu approvata sotto l'incalzante spinta emotiva derivante dalla scarcerazione di numerosi imputati detenuti per fatti estremamente gravi. Le parole del relatore (allora, come oggi, il collega Carotti) furono sintomatiche: attenzione — egli disse — alla responsabilità che ci potremmo addossare se non approvassimo questa legge poiché, in tal caso, vedremmo circolare liberi per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, un gran numero di delinquenti che hanno compiuto reati di estrema gravità !

Ormai, sappiamo bene cosa avvenga quando si legifera in condizioni di emergenza: si trova un temporaneo ed illusorio bilanciamento tra un giustizialismo ed un garantismo latenti, ma gonfi di umori repressi, tra le fila delle varie componenti della maggioranza e, quasi sempre, trasversali agli stessi gruppi. Così facendo si rinserrano le fila, ma si creano tutta una serie di distonie e discrasie che hanno determinato non solo disomogeneità e addirittura contrasti nell'impianto, ma anche e soprattutto la necessità di un aggiustamento che il decreto oggi in esame tenta a mio avviso solo parzialmente di operare, per cui ce ne vorranno degli altri: non è la prima volta che ciò avviene, quella che sto facendo è una facile previsione.

Ben altro si aspettava il cittadino da noi legislatori su una materia centrale e fondamentale come l'ordinamento giuridico di uno Stato quale la questione giustizia nel suo complesso reclama. Ci vengono richiesti interventi sistematici ed esaustivi, allo scopo di garantire tranquil-

lità e certezza nell'applicazione delle norme, evitando continui stravolgimenti, deleteri per una vera giustizia. Non è questo, allora, il modo di legiferare, in nessun settore e men che meno in uno così delicato per l'interpretazione giurisprudenziale dei nostri codici.

Di certo, se questa Assemblea approverà — ripeto, con la nostra astensione politica — il provvedimento in esame, verranno, sì, cavate alcune castagne dal fuoco (come quella, che sarà oggetto del prossimo pronunciamento da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, sulla sostituzione, per chi aderisce al rito abbreviato, del carcere a vita con la reclusione fino a trent'anni), ma rimarrà sempre da parte nostra la convinzione che, per arrivare a queste estreme conseguenze di conflitto istituzionale, come nell'esempio appena citato, ci deve essere qualcosa che non funziona nel nostro ordinamento, nel nostro modo di fare le leggi, frammentario ed inorganico, nel nostro rappezzare continuamente, con vari colori, le vesti di un Arlecchino, come qualcuno ha detto. Sono convinto che ciò derivi in massima parte dalle determinazioni inconcludenti di un Governo e di una maggioranza che mi permetto di definire entrambi liquefatti e senza più obiettivi organici e programmatici: quindi un Governo ed una maggioranza inutili, se non dannosi per le nostre genti e per quanto qui andiamo facendo ed andrete ad approvare (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo sul provvedimento in esame e chiedo che venga autorizzata la pubblicazione della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole, seppure critico, dei deputati di Rifondazione comunista. È un voto critico in quanto non vi è dubbio che nell'ambito della legge di conversione del decreto-legge al nostro esame si sarebbe potuto, anzi si sarebbe dovuto cogliere l'occasione per introdurre anche alcune correzioni migliorative o chiarificatrici rispetto a norme approvate con la legge sul rito monocratico, di cui è stato relatore l'onorevole Carotti. Nell'ambito di tale provvedimento non sono state previste norme transitorie, il che ha determinato disfunzioni di diverso tipo nell'applicazione quotidiana nelle aule di giustizia, disfunzioni che hanno portato ad interpretazioni diverse da tribunale a tribunale e addirittura, talvolta, tra le sezioni dello stesso tribunale. Evidentemente, però, il rischio di far decadere un decreto-legge la cui finalità è da noi del tutto condivisa ci porta a votare favorevolmente, pur con tutte le riserve che derivano dal mancato accoglimento degli emendamenti da noi proposti e di altri emendamenti da noi condivisi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, il voto dei deputati del mio gruppo sarà certamente critico nei confronti della conversione in legge di questo decreto-legge, che altro non è che una manovra di assestamento della maggioranza, dettata, più che dalla necessità e dall'urgenza di assicurare che il processo possa avere concreta efficacia, dalla pretesa di rivedere la normativa sulla custodia cautelare e di riformare altri istituti processuali, per la verità già presi in considerazione dalla legge Carotti.

Pertanto, il mio giudizio è critico, non solo perché si è legiferato nascondendosi dietro l'esigenza di tutela della collettività,

ma anche perché le innovazioni apportate dal Senato hanno alterato completamente la fisionomia del giudizio abbreviato ed anche alcune norme sulla competenza del giudice unico.

Altro che snellimento: avremo un giudizio abbreviato per quasi tutti i processi più gravi. La portata delle modifiche operata dal Senato ha di fatto provocato e provocherà sempre più una distorsione che affaticherà enormemente le già collassate strutture giudiziarie, anche perché ci sarà un abuso nel ricorso al rito del giudizio abbreviato, soprattutto per i procedimenti penali e per i reati che destano grave allarme sociale. Potremmo veramente dire: « benvenuti nel mondo del giudizio abbreviato ».

Non abbiamo assolutamente condiviso un decreto-legge di cui non vi sono assolutamente, anche per le modifiche apportate dal Senato, i requisiti ai quali dovrebbe essere ancorato, vale a dire la necessità e l'urgenza. Non si può condividere un decreto-legge in cui sono state introdotte modifiche che nulla hanno a che vedere con il suo testo originario. Inoltre, non abbiamo condiviso il modo con il quale si continua a legiferare nonostante il *trend* che abbiamo voluto introdurre in questo ramo del Parlamento, soprattutto con il Comitato per la legislazione, che rimane quasi sempre, alla stregua di un convitato di pietra, assolutamente inascoltato. Infine, non si può condividere che riforme così incidenti sul tessuto connettivo dell'impianto del nostro codice di rito possano essere fatte con un dibattito assolutamente strozzato nei tempi e nei modi, senza dare conto di una minoranza che ha dimostrato, anche recentemente, di essere maggioranza nel paese. La maggioranza si è dimostrata insensibile nei confronti dei veri problemi del processo penale che allungheranno a dismisura i tempi dei vari procedimenti.

Si tratta di una nuova struttura del procedimento del rito abbreviato che dilaterà la durata dei procedimenti penali e che è nettamente in controtendenza rispetto ai principi che regolano le norme sulla custodia cautelare, nonché rispetto a

quelli sul giusto processo e sulla velocità dei processi. Si tratta di una normativa che, purtroppo, anche in riferimento alla custodia cautelare, produce un ancoraggio, in relazione ai termini di decorrenza, all'ordinanza del giudice anziché, come sarebbe stato più logico, a quelli dell'udienza preliminare.

Il mio gruppo voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge, perché viene introdotto un indebito regresso del giudizio, riportandolo al momento delle indagini preliminari, ma soprattutto perché non vogliamo mettere altre pezze ad un processo penale che oggi somiglia sempre più ad Arlecchino, un codice che avrebbe dovuto essere regolatore di contese e che invece non è né tale né, tanto meno, l'alveo supremo delle garanzie dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale, perché desidero annunciare che non parteciperò alla votazione.

Il modo con il quale è stato esaminato il provvedimento al nostro esame mi rattrista, perché emendamenti presentati da più soggetti politici, sulla base di competenze personali e di valutazioni che avevano solo intento collaborativo, sono stati tutti respinti.

Vede, signor Presidente, a volte ognuno di noi si meraviglia del fatto che in un dibattito parlamentare ci siano deputati assenti al momento del voto perché non vogliono nemmeno prestarsi a fare in modo che si possa decidere tutto senza tenere conto delle ragioni degli altri.

La democrazia è anche un incontro di volontà, un modo di rapportarsi. Invece qui abbiamo visto una chiusura, una chiusura grave, perché alcuni elementi sono veramente elementi eversivi della realtà con la quale ci si deve regolare in relazione alla scelta dei riti, alle modalità con le quali si accede a tali riti e agli effetti che essi producono.

Se uno degli effetti è quello di protrarre la custodia cautelare, quasi come fosse un prezzo da pagare per avere il diritto di accedere alla difesa, ad un accertamento ulteriore, sarebbe una cosa molto grave. Io non mi sento di condividere questo modo di ragionare. Mi dispiace, lo dico sinceramente perché non sono di quelli che non amano il confronto su questa materia. Anzi, voglio dire che, se oggi c'è un motivo per cui il tema della giustizia deve uscire dalle paratie che dividono la sinistra e la destra, allora questo è il momento di farlo per ciò che si vive, per ciò che si soffre, per ciò che patisce la gente, per il rischio che il processo offre, per l'incertezza che ne deriva non solo per gli operatori, ma anche per i cittadini.

Quando si vede, invece, che al Senato si fanno « innesti » che modificano la struttura stessa delle procedure, quando si verificano situazioni in cui gli onorevoli Pisapia, Pecorella, Carmelo Carrara ed altri colleghi, che hanno presentato emendamenti — ciascuno diversamente valutando, nel proprio ambito culturale e politico e parlamentare, le proprie posizioni —, si vedono sbattere la porta in faccia e nessun emendamento viene accolto, nessuna valutazione viene considerata positivamente, ma c'è il catenaccio di una minoranza che è maggioranza nei numeri ma non nella realtà del paese, è questa allora la ragione per cui sarà consentito ad un vecchio parlamentare di dire: amici miei, non è così che si affrontano questi problemi. A chi, come me, ha avuto il coraggio di assumere posizioni in tema di giustizia sfidando l'impopolarità, lasciate che possa dire che non può accettare il catenaccio di un Parlamento che chiude le porte, gli occhi ed anche le orecchie di fronte ad argomenti validi che sono stati fortemente esplicitati.

Ecco la ragione per la quale non voterò. Mi dispiace, vi saluto e ... scendo le scale (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione
— A.C. 6989)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6989, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 4575 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato) (*approvato dal Senato*) (6989):

(Presenti	322
Votanti	232
Astenuti	90
Maggioranza	117
Hanno votato sì	228
Hanno votato no ...	4).

BENITO PAOLONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, la Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, interpretando un sentimento diffuso, direi che possiamo concludere i nostri lavori di oggi.

Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, dei quali le sottoindicate Commissioni, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 4334. — Senatori Antonino CARUSO ed altri: «Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile» (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6647);

V Commissione permanente (Bilancio):

«Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria» (6498) (*la Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 18,53).

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Presidente, la prego di sollecitare il Governo affinché risponda alla mia interrogazione n. 3-04939, pubblicata nell'allegato B del 20 gennaio 2000.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Presidente, vorrei segnalare che l'interrogazione presentata il 6 marzo scorso a proposito del *gay pride* non ha avuto risposta.

Chiedo alla Presidenza di sollecitare la risposta del Governo perché si ipotizzava

che il sindaco Rutelli avesse messo a disposizione 350 milioni per il *gay pride* e che si fosse fatto, invece, pagare 800 milioni dai padri cappuccini per destinarli ai fondi per il Giubileo in occasione della beatificazione di padre Pio. Il raffronto è un po' blasfemo, ma ritengo sia giunto il momento di ricevere risposta alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

Sull'ordine dei lavori.

MARCO ZACCHERA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Chiedo solo pochi secondi, signor Presidente. Mercoledì scorso abbiamo parlato a lungo della situazione nel Corno d'Africa.

PRESIDENTE. Colleghi, per piacere !

MARCO ZACCHERA. Anche a seguito di quella discussione sul conflitto in corso ho mandato un appello a lei e a tutti i colleghi per dedicare una giornata, un'ora o un momento di una nostra seduta al problema più generale dei rapporti con questo continente.

Le chiedo, nella sua qualità di Presidente della Camera, se non ritenga opportuno, nella sede della Conferenza dei presidenti di gruppo o nelle forme che lei crederà più appropriate, decidere di dedicare nel mese di giugno un momento di riflessione in cui la Camera si fermi ad osservare la situazione del Corno d'Africa. Mi sembra doveroso da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zacchera, riferirò senz'altro la sua proposta nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 31 maggio 2000, alle 9:

(ore 9 e ore 16)

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 6647 e del disegno di legge n. 6498 (vedi allegato).

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Dell'Elce (Doc. IV-quater, n. 131).

— Relatore: Cola.

3. — Dichiarazione di urgenza della proposta di legge n. 6807 (vedi allegato).

4. — Dimissioni dell'onorevole Cesaro.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SCALIA; SIGNORINO ed altri; PECORARO SCANIO; SAIA ed altri; LUMIA ed altri; CALDEROLI ed altri; POLENTA ed altri; GUERZONI ed altri; LUCÀ ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; BERTINOTTI ed altri; LO PRESTI ed altri; ZACCHEO ed altri; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PRO-CACCINI ed altri: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541).

— Relatori: Signorino, per la maggioranza; Cè, di minoranza.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CACCAVARI ed altri; MARTINAT ed altri; GALDELLI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; GRIMALDI; CRUCIANELLI ed altri; BARRAL ed altri; MALGIERI ed altri; MIGLIORI ed altri: Riordino del settore termale (424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877).

— Relatori: Servodio, per la X Commissione, e Caccavari, per la XII Commissione.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3409 — Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (Approvato dal Senato) (6239).

— Relatori: Eduardo Bruno, per la IX Commissione, e Gasperoni, per l'XI Commissione.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 1375-1775-2129-2204 — Legge quadro sul settore fieristico (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5051);

e delle abbinate proposte di legge: SCALIA; VOLONTÈ ed altri; MANZINI ed altri; PAGLIUZZI e MAZZOCCHI; SBARBATI; SAONARA e RUGGERI (337-1730-2006-2573-2786-4692).

— Relatore: Sergio Fumagalli.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALOCCHI ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379);

e delle abbinate proposte di legge: CASCIO e CIAPUSCI ed altri (2356-4142).

— Relatori: Vannoni, per la maggioranza; Balocchi, di minoranza.

(ore 15)

10. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 4334. — Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6647).

V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione):

Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*) (6498).

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI RICHIEDE L'URGENZA

BERLUSCONI ed altri: Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali strategici (6807).

La seduta termina alle 19.

PROSPETTO CITATO DAL SOTTOSEGRETARIO CORLEONE
IN RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE GIULIANO N. 3-03039
ANDAMENTI DELLE SESSIONI DELLE VDC NEL PERIODO
1.1.1998 - 30.11.1999 SECONDO I DATI FORNITI DALLA TELECOM

ESITO SESSIONE	TOTALE
Andate a buon fine	8056
Annullata per problemi codec	2
Annullata per problemi di fonia	7
Annullata per problemi di rete	6
Annullata per problemi di Sala A/V	7
Annullata per problemi ENEL di energia elettrica	1
Effettuata con problemi di rete	53
Effettuata con problemi di sala A/V	40
Effettuata con problemi ENEL di energia elettrica	30
Effettuata con problemi di codec	17
Effettuata con problemi di fonia	27
Sessioni annullate dal cliente	1433
Effettuata con problemi di MCU	11

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL
DEPUTATO ANTONIO BORROMETI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 6989

ANTONIO BORROMETI. I deputati del gruppo dei popolari voteranno a favore della conversione in legge del decreto in esame che non allunga i tempi della custodia cautelare, ma li adegua alla nuova strutturazione del giudizio immediato, allo scopo di evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini conseguente alle modifiche introdotte dalla legge Carotti.

L'originaria portata del decreto è stata ampliata dal Senato, con l'introduzione di innovazioni che avrebbero potuto essere previste in sede diversa. Le novità introdotte, comunque, non comportano innova-

zioni contraddittorie con l'impianto della cosiddetta legge Carotti, né attenuano le garanzie per l'imputato. Pertanto, anche in considerazione della necessità di consentire la conversione del provvedimento entro il termine di scadenza che sarebbe pregiudicata da un ritorno al Senato, ribadisco il voto favorevole dei deputati del gruppo dei popolari.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
alle 20,45.*